



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA TRIBUTARIA - DEMOGRAFICA

INFORMATIVA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA TARI 2025

Il Responsabile dell'Area Tributaria e Demografica

INFORMA

che in data 23/05/2025 il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 3, ha introdotto delle importanti modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che entreranno in vigore con decorrenza 01/01/2025 e qui di seguito elencate:

- NUOVE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 22 BIS ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a) esenzione totale della tariffa per le superfici dei locali adibiti a "mensa dei poveri";
 - b) 50% sul totale della tariffa a favore delle nuove attività (commerciali e artigianali), per i primi tre anni di attività decorrenti dalla data di avvio dell'esercizio, e con superficie inferiore a 150 mq.;
 - c) 30% sul totale della tariffa per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali con superficie inferiore a 150 mq (esercizio di vicinato art. 4 del D.Lgs. 114/98). Nel caso di nuove attività, l'agevolazione di cui alla presente lettera, verrà applicata dal quarto anno, in quanto non è cumulabile con quella di cui alla lettera b).
 - d) 50% sul totale della tariffa, alle attività che dovessero dismettere, per un periodo minimo di 5 anni, tutti gli apparecchi da gioco di qualsiasi genere (art. 110 comma 6 lett. A) del T.U.L.P.S.) con premi in denaro, purché dimostrino di essere in possesso delle relative autorizzazioni. Per essere ammessi alla riduzione, il titolare deve trasmettere all'Ufficio Suape la dichiarazione di dismissione. La riduzione verrà applicata per un periodo di 5 anni. Se nel corso dei 5 anni, il titolare dovesse ripristinare le apparecchiature da gioco, perderà il diritto all'agevolazione e verranno ricalcolati anche gli importi per gli anni in cui ne ha usufruito.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della di-

chiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Le agevolazioni previste dall'art. 22 bis vanno richieste utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e allegato alla presente informativa. Il modulo può essere anche scaricato dalla sezione Tari del Portale del Contribuente cliccando sul seguente link:

<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/Home.aspx?CodCat=G031>

MODIFICHE all'art. 22 Altre agevolazione. Di seguito il testo modificato:

ART. 22 ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'ART. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a. Riduzione nella misura massima del 50%, ai soggetti passivi della tassa che occupano l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri la presenza di uno o più soggetti in situazione di handicap, riconosciuto dalla Legge n.104/92, risultante da certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e con certificazione ISEE pari o inferiore a €. 5.500,00. Al fine di ottenere le agevolazioni dovrà essere prodotta la relativa documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
 - b. Abitazioni occupate da nuclei familiari con 5 componenti e con:
 - ISEE fino a €. 7.500,00: riduzione del 50% della quota variabile;
 - ISEE da 7.500,01 a €. 9.530,00: Riduzione del 30% della quota variabile
 - ISEE da 9.530,01 e fino a €. 12.000,00: Riduzione del 20% della quota variabile
 - c. Abitazioni occupate da nuclei familiari con 6 o più componenti e con:
 - ISEE fino a €. 9.530,00: riduzione del 50% della quota variabile;
 - ISEE da 9.530,01 e fino a €. 15.000,00: riduzione del 30% della quota variabile;
 - d. Riduzione del 30% della T.A.R.I. per nuove coppie, per i primi tre anni di matrimonio, con un ISEE fino a € 12.000,00;
 - e. Riduzione del 30% per nuove coppie, per i primi 3 anni di matrimonio, che occupano unità abitative ubicate all'interno del centro storico (zona A del PUC);
 - f. Riduzione per i nuclei familiari in carico ai servizi sociali e con ISEE fino a €. 6.000,00:
 - Nuclei familiari fino a 3 componenti: riduzione del 50% della tariffa;

- Nuclei familiari da 4 e più componenti: riduzione del 60% della tariffa;
- 2. La situazione di disagio di cui alla lettera f) dovrà essere certificata dai competenti uffici comunali;
- 3. Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi dell'ART. 1 comma 658 della L. 147/2013. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a tali utenze di un importo pari al 20% dei ricavi derivanti dai materiali raccolti in maniera differenziata o dall'eventuale recupero energetico qualora fosse raggiunto nell'anno precedente l'obiettivo di raccolta differenziata non inferiore al 75%. L'obiettivo di raccolta differenziata potrà essere annualmente ridefinito con apposita deliberazione.
- 4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 5. Le agevolazioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 6. La dichiarazione ISEE in corso di validità deve essere presentata tassativamente ogni anno entro il 30 giugno. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo verranno applicate solamente a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti TARI riferiti agli anni precedenti;
- 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo, laddove i richiedenti risultino beneficiari di analoghe misure nazionali e/o regionali, quali ad esempio il Bonus Sociale Rifiuti, saranno decurtate della percentuale di riduzione applicata dalle stesse.
- 9. Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

SI INVITANO I CONTRIBUENTI A PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO **MODIFICATO.**

INFORMA INOLTRE CHE

Entra in vigore, dopo 5 anni dalla sua istituzione, il BONUS SOCIALE RIFIUTI, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019.

- **Chi ne ha diritto?**

Nuclei con ISEE fino a 9.530,00, elevato a 20.000 € per i nuclei con almeno 4 figli a carico;

- **Cosa prevede?**

Sconto del 25% applicato automaticamente in bolletta.

Il bonus è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2025 e sarà l'INPS a fornire ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi per l'individuazione dei beneficiari.

COLORO CHE RITENGONO DI POTER BENEFICIARE DEL BONUS DEVONO RICHIEDERE

L'ISEE.

A copertura dei costi derivanti dall'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha introdotto una nuova componente perequativa nazionale – pari a 6 € per utenza che sarà visibile nell'avviso di pagamento.

TARIFFE 2025

Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 4 del 23/05/2025 ha inoltre approvato le Tariffe Tari da applicarsi per il 2025.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli uffici comunali del Servizio Tributi.

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Pira Mariantonia – Tel. 0784 280227 – mail: tributi@comune.olienu.it

Oliena, 05/06/2025

Il Funzionario Responsabile
D.ssa Antonella Giuseppa Pau